

Condizioni Generali di Consegna della Billhöfer Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

1. Campo di applicazione

a) Tutte le forniture le prestazioni (denominate qui di seguito unitariamente forniture) hanno luogo solo sulla base delle presenti condizioni generali di consegna. Sono fatti salvi eventuali accordi contrattuali individuali che ne divergano. Le presenti condizioni generali di consegna si applicano nei confronti di imprese, di persone giuridiche di diritto pubblico e del patrimonio speciale di diritto pubblico (acquirente).

b) Prendendo in consegna le presenti condizioni, senza contraddire, l'acquirente si dichiara d'accordo sul fatto che le stesse abbiano validità esclusiva per la fornitura interessata nonché per tutti i negozi ad essa successivi. Le condizioni di acquisto dell'acquirente, che divergano o integrino le condizioni generali di cui sopra, sono valide solamente se la Billhöfer (Bh) le abbia riconosciute per iscritto. Queste condizioni sono valide anche nel caso in cui Bh, pur essendo a conoscenza delle condizioni dell'acquirente contrarie o divergenti, proceda senza riserve alla fornitura.

2. Offerta, conclusione del contratto, informazioni, garanzie

a) Tutte le offerte da parte di Bh sono da considerarsi non vincolanti in relazione a prezzo, quantità, termine di consegna e possibilità di consegna. Le offerte possono essere accettate solo entro 30 giorni, a meno che l'offerta stessa non stabilisca altrimenti.

b) Le indicazioni su qualità e durevolezza sono da considerarsi garanzie solo se denominate espressamente come tali. Lo stesso vale per l'accollo del rischio riguardante il rifornimento.

c) Le informazioni contenute nelle schede tecniche, nei prospetti ed in altro materiale informativo servono solo come orientamento e divengono contenuto vincolante del contratto solo se Bh vi abbia dato espressamente il suo assenso per iscritto.

d) Il contratto diventa vincolante solo dopo che Bh abbia confermato per iscritto l'ordinazione. Gli accordi orali necessitano della conferma scritta di Bh.

3. Modalità di consegna/Montaggio

a) Bh stabilisce le modalità di spedizione, a meno che non siano stati presi accordi diversi.

b) Se viene concordata una consegna in porto franco, senza che la spedizione sia stata sdoganata o il porto sia stato detratto dalla fattura, l'acquirente è tenuto ad anticipare il porto. La fattura può essere ridotta della somma corrispondente. In tal caso si applica il tasso di trasporto valido il giorno in cui ciò viene calcolato. Qualsiasi incremento dei costi di trasporto, dovuto ad una successiva modificazione del tipo di trasporto, del percorso, del luogo di destinazione, o causato dall'acqua alta o bassa ovvero da migliorazioni dovute al ghiaccio o da simili circostanze incidenti sulle spese di trasporto, è a carico dell'acquirente.

c) Le parti devono concordare separatamente se Bh debba montare sul luogo di installazione la merce fornita.

d) Se le forniture in deposito presso Bh sono tenute a disposizione dell'acquirente o vengono vendute e disbrigate senza destinazione di spedizione, l'acquirente è tenuto a ritirarle entro quattro settimane dalla comunicazione che le forniture stesse sono pronte.

4. Sopportazione del rischio

In relazione alla sopportazione del rischio si applicano le corrispondenti norme Incoterms 2000 EXW, in particolare le cifre A. 5 e B 5.

5. Consegna, termine di consegna, consegne parziali e supplementari

a) Per il tipo e l'entità della consegna è determinante la conferma scritta dell'ordinazione da parte di Bh. Questa è autorizzata ad effettuare consegne parziali nella misura in cui esse siano tollerabili per l'acquirente.

b) I termini di consegna sono da considerarsi approssimativi, a meno che non siano stati garantiti espressamente per iscritto. Il periodo di consegna inizia con la spedizione della conferma dell'ordinazione, tuttavia non prima che siano state chiarite tutte le questioni essenziali relative alla realizzazione del contratto. Se, dopo l'accettazione dell'ordinazione, l'acquirente pretende modificazioni che influiscano sui tempi di produzione, il periodo di consegna ha inizio solamente con la conferma delle modificazioni.

In particolare il periodo di consegna non ha inizio prima che Bh abbia ottenuto tutte le informazioni necessarie ovvero prima che l'acquirente dimostri di avere aperto un credito conformemente al contratto o abbia prestatato un pagamento anticipato o una garanzia.

c) Il rispetto del termine di consegna è sottoposto alla riserva di una fornitura interna esatta e puntuale. Bh comunica senza indugio eventuali prevedibili ritardi.

d) Se la consegna viene ritardata per colpa dell'acquirente, Bh può mettere in conto a quest'ultimo i costi di deposito sopportati a partire da un mese dopo la comunicazione della disponibilità ad effettuare la consegna; in ogni caso Bh può mettere in conto per ciascun mese, come minimo, lo 0,5% della somma indicata in fattura. Sono fatte salve ulteriori pretese. L'acquirente può dimostrare che, in seguito al ritardo, Bh non ha subito alcun danno o ha subito un danno minore.

e) Inoltre, nel caso sopraccitato (punto 5. d), Bh è autorizzata, dopo che sia scaduto senza risultati un termine di proroga adeguato, a disporre altrimenti della fornitura e ad effettuare la consegna nei confronti dell'acquirente entro un termine idoneamente prorogato.

6. Vizi della fornitura, doveri dell'acquirente in caso di denuncia di vizi da parte dei suoi acquirenti, rimborso delle spese, responsabilità

a) Le pretese di garanzia spettanti all'acquirente presumono che egli abbia adempiuto correttamente ai suoi doveri legali di ispezione e denuncia. Nel caso di vizi immediatamente riconoscibili o di incompletezza della fornitura i reclami nei confronti di Bh devono essere effettuati entro 2 settimane dall'arrivo della fornitura sul luogo di destinazione; inoltre i reclami devono essere effettuati per iscritto e devono contenere l'indicazione precisa del vizio e del numero della fattura. Se l'acquirente non adempie a questi doveri sono escluse le pretese a lui spettanti a causa di vizi immediatamente riconoscibili o di incompletezza della fornitura.

b) La scoperta di vizi non immediatamente riconoscibili deve essere comunicata per iscritto a Bh senza indugio, al più tardi cinque giorni lavorativi dopo che tali vizi siano stati scoperti.

c) Se la fornitura è affetta da vizi Bh può scegliere, come adempimento successivo, se eliminare i vizi o effettuare una consegna sostitutiva priva di vizi. Solamente se tali possibilità siano state tentate invano, o se ciò non si possa pretendere dall'acquirente, inoltre se non si tratta solo di vizi non rilevanti, l'acquirente è autorizzato a recedere dal contratto o a ridurre il prezzo conformemente alle norme di legge. È fatto salvo il § 478 "BGB". All'acquirente spettano pretese di risarcimento del danno secondo quanto stabilito dal punto 6 g).

d) L'acquirente è tenuto ad informare senza indugio e per iscritto Bh su qualsiasi denuncia di vizi effettuata, a sua volta, dal proprio acquirente in relazione agli oggetti della fornitura. Se l'acquirente non adempie a questo obbligo non gli spettano, nei confronti di Bh, pretese per i vizi della fornitura né pretese di risarcimento di spese conformemente al § 478 "BGB".

e) L'acquirente può far valere nei confronti di Bh, per mezzo del regresso di cui al § 478 "BGB", pretese di risarcimento derivanti dall'acquisto presso terzi dell'oggetto della fornitura, a cui Bh è tenuto, solo se l'acquirente, in precedenza, abbia imposto a Bh un idoneo termine di proroga per l'adempimento e tale termine sia scaduto senza risultati. Lo stesso vale per le pretese di risarcimento derivanti dalle prestazioni di terzi ai quali l'acquirente sia ricorso per eliminare i vizi. In caso di regresso Bh ha l'onere di provare, nei confronti dell'acquirente, che il vizio non esisteva già prima del passaggio del rischio all'acquirente; tale onere sussiste solo per la durata di 6 mesi a partire dalla consegna al terzo, tuttavia solo se, tra tale passaggio del rischio e la successiva vendita da parte dell'acquirente, non sono trascorsi più di 12 mesi.

f) Non si hanno pretese per vizi della cosa se si tratta solo di divergenze irrilevanti dalla qualità pattuita e/o di irrilevanti limitazioni dell'utilizzabilità.

g) Bh è responsabile senza limitazioni, in base alla legge sulla responsabilità del produttore, nei casi in cui abbia espressamente

Condizioni Generali di Consegna della Billhöfer Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

prestato una garanzia o si sia assunto il rischio della qualità, nonché nei casi di violazioni dei suoi doveri per dolo o colpa grave. Parimenti Bh risponde, senza limitazioni, in caso di violazione dolosa o colposa della vita, del corpo o della salute. Nel caso di danni materiali e patrimoniali causati da colpa leggera Bh risponde solamente se sono stati violati doveri essenziali del contratto ("Kardinalpflichten"), tuttavia limitatamente ai danni prevedibili al momento della conclusione del contratto e propri della tipologia contrattuale.

h) Sono escluse le pretese di risarcimento dei danni, di qualsiasi tipo, causati dall'improprio trattamento, modificazione, montaggio e/o utilizzo degli oggetti della fornitura ovvero da una consulenza o un'istruzione errata da parte dell'acquirente, a meno che Bh non ne sia responsabile.

i) Se l'acquirente è autorizzato a pretendere il risarcimento del danno al posto della prestazione, ovvero a recedere dal contratto, egli è tenuto, su richiesta di Bh, a dichiarare, entro un termine idoneo, se e come intenda avvalersi di tali diritti. Se non procede a tale dichiarazione entro un termine idoneo, o se pretende l'adempimento, l'acquirente può avvalersi di tali diritti solo dopo che sia trascorso, senza risultati, un ulteriore, idoneo termine di proroga.

j) Le pretese derivanti da vizi si prescrivono dopo 12 mesi a partire dal passaggio del rischio, a meno che le parti non abbiano concordato diversamente per iscritto. Lo stesso vale nel caso di vizi giuridici. Nel caso di violazioni dolose dei doveri, di pretese derivanti da atti illeciti, della mancanza di qualità garantite, dell'assunzione dei rischi di fornitura nonché del ferimento di persone, si applicano i termini legali di prescrizione. Se la prestazione è destinata ad un'opera edile e ne ha causato un vizio, il termine di garanzia è di 5 anni. Sono fatti salvi i §§ 438 comma 3, 479 e 634 a comma 3 „BGB“.

k) È esclusa una responsabilità che comporti il risarcimento del danno che vada oltre quanto complessivamente previsto dal presente punto 6, a prescindere dalla natura giuridica della pretesa fatta valere.

l) Le limitazioni della responsabilità esposte sopra valgono anche, in relazione al motivo ed all'entità, a favore dei rappresentanti legali, dei collaboratori e di qualsiasi ausiliario e/ o commesso di Bh.

7. Diritti di protezione industriale e diritti d'autore; vizi giuridici

a) Bh è tenuta a provvedere che la fornitura sia libera da diritti di protezione industriale e diritti d'autore a favore di terzi (in seguito: diritti di protezione) solamente nel paese in cui si trova il luogo della consegna, a meno che non sia stato concordato altrimenti. Se un terzo fa valere, nei confronti dell'acquirente, pretese legittime derivanti dalla violazione di diritti di protezione causata dalle forniture effettuate da Bh, ed utilizzate dall'acquirente in modo conforme al contratto, Bh risponde come segue, nei confronti dell'acquirente, entro il termine previsto al punto 6 j):

- (1) A sua scelta e a proprie spese Bh provvederà ad ottenere un diritto di utilizzo per le forniture di cui si tratta, ovvero modificherà queste ultime in modo tale da non violare il diritto di protezione, ovvero le sostituirà. Se Bh non è in grado di provvedere, come sopra esposto, a condizioni ragionevoli, l'acquirente può avvalersi dei diritti legali di recesso dal contratto o di riduzione del prezzo.
- (2) Il dovere di risarcimento del danno a carico del fornitore si basa sui punti da 6 g) a l).
- (3) I doveri di Bh indicati sopra sussistono solo nella misura in cui l'acquirente abbia informato per iscritto e senza indugio Bh circa le pretese fatte valere dal terzo, non riconosca una violazione e tutte le misure di difesa e le trattative di transazione siano riservate a Bh. Se l'acquirente sospende l'utilizzo della fornitura, per ridurre il danno o per altri importanti motivi, egli è tenuto ad informare il terzo che tale sospensione non comporta un riconoscimento della violazione del diritto di protezione.

b) All'acquirente non spettano pretese nel caso sia responsabile della violazione del diritto di protezione.

c) Inoltre sono escluse pretese dell'acquirente se la violazione del diritto di protezione è causata da particolari indicazioni dell'acquirente, da un utilizzo che Bh non poteva prevedere o dal fatto che l'acquirente ha modificato l'oggetto della fornitura o lo ha utilizzato insieme a prodotti non forniti da Bh.

d) Nel caso di violazioni di diritti di protezione si applicano le disposizioni dei punti 6 d), e) e i).

e) Nel caso di altri vizi giuridici si applicano, in modo corrispondente, le disposizioni del punto 6.

f) Sono escluse ulteriori pretese, o pretese diverse da quelle regolate nel presente punto 7, spettanti all'acquirente nei confronti di Bh e dei suoi ausiliari a causa di un vizio giuridico.

8. Forza maggiore

Tutti i casi di forza maggiore, sciopero, serrata, fornitura insufficiente di materiale o di energia, mancata possibilità di trasporto ed altri simili eventi, su cui Bh non possa influire, esonerano Bh dal dovere di adempiere al contratto per il periodo e nella misura in cui tali eventi sussistano. Lo stesso vale se tali circostanze si verificano presso i fornitori di Bh. Parimenti Bh non risponde delle circostanze indicate se esse si verificano durante un ritardo già esistente. Bh è tenuta a comunicare all'acquirente il prima possibile l'inizio e la fine di tali cause di impedimento.

9. Condizioni di pagamento, prezzi, ritardo

a) I prezzi sono da intendersi senza l'IVA prevista per legge e senza le spese di trasporto, a meno che non siano stati presi accordi diversi.

b) Se non è stato disposto diversamente i pagamenti devono essere effettuati come segue:

- 2/5 di anticipo dopo il ricevimento della conferma dell'ordinazione,

- 3/5 dopo che sia stato comunicato che la merce è pronta per la spedizione e

b) Tutte le fatture devono essere pagate, senza detrazioni, entro 10 giorni a partire dalla data della fattura, a meno che sulla fattura stessa non sia riportata un'annotazione diversa. Per verificare se i termini di pagamento siano stati rispettati è determinante il momento dell'accredito sui conti di Bh. Si accettano assegni solo pro solvendo. Eventuali spese sono a carico dell'acquirente.

c) In caso di mora nel pagamento devono essere corrisposti interessi ad un tasso annuo dell'8 % in più rispetto al tasso di interesse di base valido nel momento considerato (§ 247 "BGB"). È fatta salva la possibilità di dimostrare un ulteriore danno derivante dalla mora.

d) Bh non è tenuta ad adempiere al contratto fino a quando l'acquirente non abbia, a sua volta, adempiuto correttamente ai suoi doveri, anche derivanti da altri contratti stipulati con Bh, in particolare fino a quando l'acquirente non abbia pagato fatture scadute.

e) Se sussistono più pretese Bh è autorizzata ad attribuire i pagamenti dell'acquirente alle sue pretese secondo l'ordine della loro scadenza. È escluso il diritto di determinazione spettante al debitore in base al § 366 comma 1 "BGB".

f) L'acquirente può procedere a compensazione, o trattenere il pagamento, solo in relazione alle pretese che, per dichiarazione scritta, siano incontestate o siano state riconosciute con sentenza passata in giudicato.

g) In seguito alla scadenza, senza risultati, di un idoneo termine di proroga Bh è autorizzata ad effettuare le consegne mancanti solo dopo il pagamento anticipato, o a far dipendere tali consegne dalla prestazione di una garanzia, sempre nel caso che l'acquirente sia in mora con pagamenti concordati o si verifichino circostanze tali da far dubitare della solvibilità dell'acquirente secondo gli usuali parametri adottati dalle banche.

10. Prestazione per mezzo di terzi

Se Bh lo richiede ciascuno dei suoi doveri contrattuali può essere adempiuto da un'altra impresa. In tal caso si devono tenere in debita considerazione gli interessi giustificati dell'acquirente. Nella

Condizioni Generali di Consegna della Billhöfer Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

misura in cui la prestazione sia equivalente i doveri contrattuali di cui si tratta sono da considerare adempiuti

11. Riserva di proprietà

a) Fino al completo pagamento del prezzo e di tutte le ulteriori pretese di Bh nei confronti dell'acquirente la merce fornita rimane proprietà di Bh. In caso di conto corrente la riserva di proprietà vale come garanzia per la pretesa di saldo di Bh. In caso di sospensione dei pagamenti la merce fornita deve essere separata e tenuta a disposizione di Bh senza che quest'ultima lo richieda espressamente.

b) Una lavorazione, da parte dell'acquirente, della merce fornita ha luogo per Bh, come produttore, ai sensi del § 950 "BGB", senza che ciò faccia sorgere impegni a carico di Bh. Se i prodotti sottoposti a riserva di proprietà sono uniti con altri oggetti, non appartenenti a Bh, fino a formare con essi una sola cosa o a divenirne inseparabili e se tale cosa è da considerare come oggetto principale l'acquirente ne trasferisce a Bh la comproprietà, sempre che tale oggetto principale gli appartenga. L'acquirente è tenuto a custodire gratuitamente anche per Bh la proprietà così sorta.

c) Fino alla revoca da parte di Bh, possibile in ogni momento e senza particolare giustificazione, l'acquirente è autorizzato ad alienare, lavorare o trasformare le forniture sottoposte a riserva di proprietà, utilizzando la diligenza di un corretto amministratore. Egli cede fin da ora a Bh eventuali pretese da ciò derivanti. Se le forniture sottoposte a riserva di proprietà vengono alienate dall'acquirente insieme ad altri oggetti non consegnati da Bh, la cessione ammonta solo al valore indicato da Bh nella fattura relativa alla fornitura sottoposta a riserva di proprietà, di volta in volta venduta. Nel caso della vendita di oggetti di cui Bh abbia quote di comproprietà conformemente al punto 11. b) il valore della cessione è pari a quello delle quote di comproprietà. Le pretese cedute servono come garanzia al pari della riserva di proprietà.

Se la pretesa ceduta viene registrata in un conto corrente, l'acquirente cede fin da ora a Bh un saldo di tale conto corrente pari al valore della pretesa stessa. Fino alla revoca da parte di Bh, possibile in ogni momento e senza particolare giustificazione, l'acquirente è autorizzato a riscuotere la pretesa ceduta. Su richiesta di Bh l'acquirente è tenuto a denunciare ai propri acquirenti la cessione anticipata e a mettere a disposizione di Bh le informazioni necessarie a far valere la pretesa.

d) Se il valore complessivo delle garanzie a favore di Bh supera quello delle sue pretese di più del 10 %, Bh è tenuta, su richiesta dell'acquirente, a liberare garanzie di sua scelta per un valore corrispondente.

e) L'acquirente non è autorizzata a disporre in altro modo delle forniture sottoposte a riserva di proprietà (costituzione di pegni, vendite a scopo di garanzia) o ad effettuare altre cessioni delle pretese menzionate al punto 11. c). In caso di pignoramenti o sequestri delle forniture sottoposte a riserva di proprietà l'acquirente è tenuto a far presente che si tratta della proprietà di Bh e ad informare senza indugio quest'ultimo.

f) L'acquirente è tenuto ad assicurare idoneamente, a proprie spese, le forniture sottoposte a riserva di proprietà contro tutti i normali rischi, in particolare contro incendi, pericolo di furto e di allagamenti, inoltre è tenuto a trattarle con cura e ad immagazzinarle correttamente.

g) Se l'acquirente è in ritardo nel pagamento Bh è autorizzata, una volta trascorso il termine di proroga da lui fissato, a ritirare le forniture sottoposte a riserva di proprietà, anche se non sia receduta dal contratto.

12. Disegni, modelli, campioni ecc.

a) Modelli, preventivi, disegni e simili, anche se in forma elettronica, rimangono proprietà di Bh, a meno che non risultino diversamente dagli accordi tra le parti o a causa di circostanze esterne. Tali informazioni non sono accessibili a terzi senza l'approvazione di Bh.

b) Un dovere di conservazione di disegni altrui, manoscritti ed altri oggetti messi a disposizione sussiste, al massimo, per 6 mesi a partire dalla consegna dell'ultima ordinazione messa a punto con

l'aiuto di tali modelli. Una volta scaduto tale termine Bh può distruggere senza preavviso gli oggetti menzionati.

13. Luogo di adempimento, foro competente, trasferimento di diritti, diritto applicabile

a) Si concorda che Norimberga sia il luogo di adempimento per la consegna ed il pagamento.

b) Si concorda che Norimberga sia il foro competente a decidere di tutte le controversie risultanti dal rapporto contrattuale se l'acquirente sia un commerciante, un persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio speciale di diritto pubblico, ovvero se non abbia un foro generale in Germania. La scelta del foro competente vale anche per i procedimenti riguardanti cambiali, documenti e assegni. Bh si riserva comunque il diritto di citare in giudizio l'acquirente anche presso il rispettivo tribunale di residenza.

c) Un eventuale trasferimento dei diritti dell'acquirente derivanti dal rapporto contrattuale è ammesso solamente previa approvazione scritta di Bh.

d) Si applica senza eccezioni il diritto della Repubblica Federale Tedesca valido per i rapporti giuridici delle parti contrattuali nazionali; è qui esclusa l'applicazione della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale.

Aggiornamento: marzo 2006

BILLHÖFER MASCHINENFABRIK GMBH & CO KG

Condizioni Generali di Impiego del Personale con le attuali tariffe

1. Disposizioni generali

Le presenti condizioni si applicano ai montaggi che noi siamo tenuti ad effettuare, a meno che le parti contrattuali non abbiano concordato altrimenti per iscritto. Nel caso di contraddizioni tra le presenti condizioni e le nostre condizioni generali di consegna si applicano queste ultime.

2. Offerta e conclusione del contratto

- 2.1 Tutte le offerte sono da considerarsi non vincolanti.
- 2.2 Senza la nostra approvazione scritta le condizioni negoziali altrui non diventano parte integrante del contratto neppure se vengono contrapposte alle presenti condizioni.

3. Entità della prestazione

- 3.1 La nostra conferma scritta dell'ordinazione determina l'entità della prestazione. Accordi accessori e modifiche necessitano della conferma scritta .
- 3.2 Noi siamo responsabili per il rispetto, sul luogo della prestazione, delle disposizioni di legge e di tutte le ulteriori disposizioni solamente nella misura in cui il committente ci abbia comunicato tali disposizioni in modo idoneo.
- 3.3 Tutti i contributi pubblici (tasse, imposte, dazi doganali ecc.) risultanti dal contratto o contestuali alla conclusione o alla realizzazione del contratto al di fuori della Germania sono a carico del committente.

4. Prezzo

- 4.1 Nei nostri prezzi è esclusa l'IVA dell'ammontare vigente per legge. Essa deve essere aggiunta al prezzo.
- 4.2 I prezzi sono calcolati sulla base dei costi attuali al momento in cui sono corrisposti. Nel caso di imprevedibili modifiche dei salari, dei costi del trasporto o di ulteriori fattori di costo ci riserviamo di correggere il prezzo.
- 4.3 In mancanza di accordi diversi le prestazioni sono messe in conto, una volta determinate le spese, in base alle nostre tariffe valide di volta in volta.
- 4.4 Nel caso di prestazioni eseguite a prezzi forfettari questi ultimi si riferiscono alle prestazioni di lavoro a noi note al momento della conclusione del contratto. Eventuali ulteriori prestazioni eseguite dal nostro personale, le quali risultino necessarie per richiesta/colpa del committente, sono messe in conto separatamente.

5. Malattia

In caso di malattia o incidenti il committente garantisce l'assistenza al personale, in particolare la necessaria assistenza medica.

6. Prova del lavoro prestato e fattura

La suddivisione delle ore di lavoro ha luogo in base alle indicazioni da noi fornite; le ore di lavoro prestate devono essere provate settimanalmente. Noi siamo autorizzati a redigere un rendiconto settimanale sulla base della prova del lavoro prestato. Il committente riceverà la fattura finale, entro un termine idoneo, una volta terminati i lavori.

7. Condizioni di pagamento

- 7.1 I pagamenti devono avvenire nei termini pattuiti, senza alcuna detrazione e franco accredito bancario. Nel caso di fattura l'IVA deve essere corrisposta al momento del pagamento, nel caso di pagamenti anticipati sottoposti a tasse, in proporzione, nei termini pattuiti. Se è stata concordata l'accettazione di cambiali questa avviene pro solvendo.
- 7.2 Siamo autorizzati a pretendere dal committente che egli, prima della partenza del personale, presti un idoneo pagamento anticipato o apra in Germania un credito irrevocabile, di ammontare idoneo, prelevabile in importi parziali, confermato e libero da spese.

7.3 Le contropretese da noi non riconosciute non autorizzano a trattenere pagamenti né a procedere a compensazione.

7.4 In caso di mancato rispetto del termine di pagamento devono essere corrisposti interessi annuali pari all'8 % in più rispetto al tasso di interesse di base valido di volta in volta. Sono fatte salve ulteriori pretese spettanti per legge.

7.5 Se il committente non rispetta i suoi doveri di pagamento, se la sua situazione economica peggiora in modo significativo o se egli sospende i suoi pagamenti, tutti i suoi debiti restanti divengono immediatamente esigibili, anche nel caso in cui circolino cambiali con scadenza posteriore.

8. Prestazioni del committente

8.1 Il committente predispone per tempo, a proprie spese, tutte le condizioni che ci permettano di eseguire rapidamente il nostro lavoro. In particolare, a seconda dell'oggetto della prestazione, rientrano in tali condizioni:

- Tutti i lavori di scavo, edili e gli ulteriori lavori accessori non rientranti nel nostro settore, compreso il personale specializzato ed ausiliario necessario, il materiale edile e gli attrezzi,
- Gli oggetti ed i materiali necessari al montaggio ed alla messa in funzione, quali impalcature, elevatori ed altri dispositivi, combustibili e materiale lubrificante,
- Energia ed acqua sul luogo di utilizzo, compresi gli allacciamenti, il riscaldamento e l'illuminazione,
- Sul luogo del montaggio spazi sufficientemente grandi, idonei, asciutti e chiudibili per la conservazione delle componenti delle macchine, le apparecchiature, i materiali, gli attrezzi ecc.; per il personale addetto al montaggio idonei spazi dove lavorare e sostare, compresi impianti sanitari idonei alle circostanze; per il resto il committente è tenuto, sul cantiere, a tutela delle cose in nostro possesso e del personale addetto al montaggio, a prendere le misure che egli prenderebbe a tutela delle cose in suo possesso,
- Abbigliamento protettivo e dispositivi di protezione necessari a causa di particolari caratteristiche del luogo dove si esegue il montaggio.

8.2 Il committente è tenuto, a sue spese, a fornire un sostegno idoneo al nostro personale durante i lavori di montaggio. In particolare egli

- metterà a disposizione, se necessario, del personale specializzato provvisto di attrezzatura idonea,
- provvederà ad ottenere a sue spese, nel caso di lavori eseguiti all'estero, i permessi di entrata, di lavoro e tutte le autorizzazioni altrimenti necessarie
- se lo richiediamo procurerà al nostro personale un alloggio idoneo. Se non è possibile procurare un alloggio nei pressi del luogo di lavoro metteremo in conto il tragitto percorso tra l'abitazione ed il luogo di lavoro come orario di lavoro.

8.3 Se il committente non può fare eseguire singoli lavori preparatori e prestazioni o mettere a disposizione gli attrezzi necessari ecc. tutto ciò, per quanto sia possibile, può avere luogo per opera nostra; le spese da ciò risultanti saranno messe in conto al committente.

9. Durata del lavoro, forza maggiore

9.1 Tutte le indicazioni riguardanti l'inizio, la durata ed il termine del lavoro non sono vincolanti. Se si verifica un ritardo nell'attività o nella messa in funzione il committente è tenuto a sostenere tutte le ulteriori spese da ciò causate, in particolare le spese per il periodo di attesa, la ripetuta disdetta del personale nonché le spese di deposito e di rinnovo

BILLHÖFER MASCHINENFABRIK GMBH & CO KG

Condizioni Generali di Impiego del Personale con le attuali tariffe

mento, a meno che noi non siamo responsabili del ritardo.

- 9.2 Se il montaggio viene ritardato da misure di agitazione sindacale, in particolare da sciopero e serrata, nonché dal verificarsi di circostanze di cui noi non siamo responsabili, il termine di montaggio viene prorogato idoneamente, sempre che sia provato che tali ostacoli influiscano in modo rilevante sulla messa a punto del montaggio; ciò vale anche nel caso in cui simili circostanze si verifichino dopo che noi siamo entrati in mora.

10. Accettazione

- 10.1 La fine del montaggio verrà da noi comunicata al committente.
- 10.2 Il committente è tenuto a procedere all'accettazione del montaggio non appena gliene sia stato comunicato il completamento ed abbia avuto luogo un collaudo dell'oggetto montato eventualmente previsto dal contratto. Se il montaggio non risulta conforme al contratto siamo tenuti ad eliminarne il vizio. Ciò non vale se il vizio è irrilevante per gli interessi del committente o è dovuto ad una circostanza di cui sia responsabile il committente. Se si tratta di un vizio non essenziale il committente non può rifiutare l'accettazione.
- 10.3 Se l'accettazione viene ritardata senza nostra colpa essa si considera come avvenuta una volta trascorse due settimane dalla comunicazione che il montaggio è stato completato.
- 10.4 Con l'accettazione viene meno la nostra responsabilità per vizi palesi, a meno che il committente non si sia riservato la possibilità di far valere un determinato vizio.

11. Garanzia

- 11.1 Dopo l'accettazione del montaggio noi rispondiamo per i vizi di quest'ultimo in modo tale che siamo tenuti ad eliminare i vizi. Sono escluse tutte le ulteriori pretese del committente e fatti salvi i punti 11.5 e 12. Il committente è tenuto a denunciare senza indugio e per iscritto, nei nostri confronti, un vizio da lui rilevato, al più tardi entro 3 giorni.
- 11.2 Non siamo responsabili se il vizio sia irrilevante per gli interessi del committente o dovuto ad una circostanza di cui sia responsabile il committente stesso.
- 11.3 Nel caso di modifiche o riparazioni intraprese in modo non corretto da parte del committente, senza previa autorizzazione dell'imprenditore che ha eseguito il montaggio, noi non rispondiamo per le conseguenze che da ciò derivano. Solo in casi urgenti di pericolo per la sicurezza aziendale e per evitare danni sproporzionati, casi nei quali dobbiamo subito essere informati, ovvero se abbiamo lasciato trascorrere un idoneo termine impostoci per eliminare i vizi, il committente ha il diritto di eliminare o fare eliminare da terzi il vizio e pretendere da noi il risarcimento delle spese necessarie.
- 11.4 Delle spese direttamente risultanti dall'eliminazione dei vizi noi sosteniamo i costi del pezzo di ricambio, comprese le spese di spedizione, sempre che la contestazione risulti giustificata. Inoltre sosteniamo i costi sorti per smontare e rimontare, nonché i costi per gli eventuali installatori ed ausiliari, comprese le spese di viaggio, sempre che da ciò non risulti un onere sproporzionato.
- 11.5 Se noi lasciamo trascorrere senza risultati un idoneo termine fissatoci per eliminare i vizi (tenendo in considerazione i casi eccezionali previsti dalla legge) il committente ha diritto alla riduzione del prezzo nell'ambito delle disposizioni di legge. Il diritto alla riduzione spetta al committente anche in altri casi di fallimento dell'eliminazione dei vizi. Solo se, nonostante la riduzione del prezzo, è provato che il montaggio non sia di interesse per il committente quest'ultimo può recedere dal contratto.

12. Responsabilità

- 12.1 Se, durante il montaggio, un pezzo da noi fornito viene danneggiato per nostra colpa abbiamo la scelta se ripararlo a nostre spese o sostituirlo.
- 12.2 Se, per colpa nostra, l'oggetto montato non può essere utilizzato dal committente nel modo previsto dal contratto, in seguito alla mancata o errata messa in pratica di consigli e consulenze prestatasi prima o dopo la conclusione del contratto, nonché di altri doveri contrattuali accessori – in particolare istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'oggetto montato –, si applicano le regole dei punti 11, 12.1 e 12.3. Sono escluse ulteriori pretese del committente.
- 12.3 Per i danni subiti da oggetti diversi dall'oggetto proprio del montaggio rispondiamo – a prescindere dai motivi giuridici – solamente
- In caso di dolo,
 - In caso di colpa grave del titolare/degli organi o dei dirigenti,
 - In caso di violazione colposa della vita, del corpo e della salute,
 - In caso di vizi da noi dolosamente taciuti o dei quali abbiamo garantito l'assenza,
 - Nella misura in cui, in base alla legge sulla responsabilità del produttore, si risponda per danni alle persone o alle cose in relazione ad oggetti utilizzati privatamente.
 - In caso di violazione colposa di doveri essenziali del contratto rispondiamo anche per la colpa grave degli impiegati che non siano dirigenti; per colpa lieve a questi imputabile rispondiamo limitatamente al danno proprio della tipologia contrattuale e che sia ragionevolmente prevedibile.

Sono escluse ulteriori pretese.

13. Prescrizione

Tutte le pretese del committente si prescrivono in 12 mesi, a prescindere dalla loro motivazione giuridica. Per le pretese di risarcimento del danno in base al punto 12.3 valgono i termini di legge. Se il nostro montaggio viene effettuato su un'opera edile e questa risulta viziata per causa nostra si applicano, parimenti, i termini di legge.

14. Intrasferibilità dei diritti derivanti dal contratto

Il committente non può trasferire a terzi i diritti a lui spettanti per contratto senza la nostra espressa approvazione.

15. Clausola di compensazione

Noi siamo autorizzati a procedere a compensazione con e contro le pretese esigibili e non esigibili, anche quelle future.

16. Foro competente, diritto applicabile e carattere vincolante del contratto

- 16.1 Il foro competente per tutte le controversie derivanti dal presente rapporto contrattuale è Norimberga. Ciò vale anche per i procedimenti riguardanti cambiali, assegni e documenti. Noi siamo autorizzati a citare in giudizio anche presso la sede principale del committente.
- 16.2 Ai rapporti contrattuali si applica il diritto tedesco.

BILLHÖFER MASCHINENFABRIK GMBH & CO KG

Condizioni Generali di Impiego del Personale con le attuali tariffe

1. Costi del lavoro

L'orario di lavoro, di viaggio, di preparazione o attesa, nonché i giorni festivi trascorsi sul luogo di lavoro senza poter lavorare, vengono da noi calcolati come segue sulla base di un orario di lavoro di 40 ore settimanali e 5 giorni lavorativi:

Ingegnere: all'ora EUR 68,-

Tecnico: all'ora EUR 59,-

Ci riserviamo la scelta della qualificazione del personale a seconda delle necessità delle prestazioni.

2. Supplementi per ore di lavoro straordinario

a) Giorni lavorativi (da lunedì a venerdì) + 35 %

b) Sabato e domenica in generale + 75%

3. Rimborso / Spese (dipende dal paese)

Per ciascun giorno di viaggio, di lavoro e di presenza

(anche nel fine settimana) EUR 5 - 100

4. Spese di viaggio

- a) Le spese di viaggio sono messe in conto come segue in base al costo:
- Auto: per ciascun Km EUR 0,54 più EUR 0,08 per ciascun ulteriore passeggero
 - Ferrovia / aereo: in base ai costi effettivi
- b) Anche gli ulteriori costi di viaggio, quali tasse per visti, pedaggi stradali, taxi ecc., nonché, in caso di viaggi in aereo, le spese ulteriori dovute al trasporto di oggetti ingombranti destinati al montaggio, sono messi in conto per il loro effettivo ammontare.

5. Spese di pernottamento

Le spese di pernottamento sono messe in conto per il loro effettivo ammontare, dietro presentazione di una ricevuta, ovvero sono direttamente a carico del committente. Se è il committente ad occuparsi di procurare possibilità di pernottamento queste ultime devono essere ragionevolmente accettabili.

6. Supplementi, spese accessorie, spese per il rientro a casa

- a) Eventuali supplementi e spese accessorie che si rendano necessari sono da noi ulteriormente messi in conto in cambio di ricevuta. I viaggi di rientro a casa per Pasqua, Pentecoste e Natale e le interruzioni del montaggio di cui sia responsabile il committente sono a carico di quest'ultimo.
- b) Il committente sostiene le spese di rientro a casa una volta per ciascuno dei seguenti periodi
- ogni 30 giorni in caso di montaggio in Germania,
 - ogni 120 giorni in caso di montaggio all'estero.

7. Prestazioni di terzi

Le prestazioni di terzi, quali, p. es., la presenza del personale dei nostri fornitori desiderata dal committente stesso o resa necessaria in base alla sua ordinazione ovvero da lui causata, sono da noi messe in conto al committente conformemente alle condizioni generali di tali fornitori.

Aggiornamento: Marzo 2006